



Ministero della Transizione Ecologica

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Al Ministero della Transizione Ecologica
DG CreSS - Div. 4
cress@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo relativo al riesame parziale dell'AIA rilasciata alla Soc. Acciaierie d'Italia S.p.A. - Procedimento ID 90/10916.

Si trasmette, ai sensi del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo al funzionamento della Commissione, la proposta di Parere Istruttorio Conclusivo in oggetto indicato.

In base a quanto stabilito nella nota del Direttore Generale prot. MATTM-82014 del 14/10/2020, si rammenta che la trasmissione da parte di ISPRA della relativa proposta di adeguamento del Piano di monitoraggio e controllo è richiesta entro dieci giorni dalla data di ricezione della presente.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath

ALL. PIC



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Acciaierie d'Italia S.p.A.
Stabilimento siderurgico di Taranto

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto per l'esercizio di una centralina di miscelazione azoto / metano – (ID 90/10916).

GESTORE	ARCELORMITTAL ITALIA S.P.A.
LOCALITÀ	TARANTO
DATA DI EMISSIONE	18 MAGGIO 2021

Gruppo Istruttore:

Dott. Antonio Fardelli – Referente

Avv. David Roettgen

Ing. Claudio Rapicetta

Ing. Paolo Garofoli (Regione Puglia)

Ing. Aniello Polignano (Provincia di Taranto)

Ing. Fausto Koronica (Comune di Taranto)

Ing. Mauro De Molfetta (Comune di Statte)



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Acciaierie d'Italia S.p.A.
Stabilimento siderurgico di Taranto

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
2. INTRODUZIONE.....	6
2.1 Atti presupposti	6
2.2 Atti normativi	6
2.3 Attività istruttorie	9
3. IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC	11
4. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE	12
4.1 Premessa.....	12
4.2 Modifica ciclo produzione coke (Attività IPPC 1.3).....	12
4.3 Descrizione dell'intervento	13
4.4 Effetti ambientali dell'intervento	15
4.5 Cronoprogramma delle attività.....	16
5. TARIFFA ISTRUTTORIA.....	16
6. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	16
7. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI.....	17



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Acciaierie d'Italia S.p.A.
Stabilimento siderurgico di Taranto

1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero della transizione ecologica, Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (DG CreSS).
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Puglia.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gestore	Stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A., installazione IPPC sita nei Comuni di Taranto e Statte, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014)
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014)



Commissione Istruttoria AIA - IPPC

Acciaierie d'Italia S.p.A.

Stabilimento siderurgico di Taranto

Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	<p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Conclusioni sulle BAT	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità', i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



Commissione Istruttoria AIA - IPPC

Acciaierie d'Italia S.p.A.

Stabilimento siderurgico di Taranto

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (DG CreSS) del Ministero della transizione ecologica e sono pubblicati sul sito http://www.va.minambiente.it, al fine della consultazione del pubblico.</p>
Valori Limite di Emissione (VLE)	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni.</p> <p>Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Acciaierie d'Italia S.p.A.
Stabilimento siderurgico di Taranto

2. INTRODUZIONE

2.1 Atti presupposti

Visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/0033/2012 del 17 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 20 marzo 2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis, con cui la Commissione Istruttoria AIA-IPPC in carica al 31 dicembre 2014 è stata prorogata nelle sue funzioni fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/335/2017 del 12/12/2017 relativo alla costituzione, organizzazione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC/439 del 14/05/2020, che assegna le attività istruttorie connesse al riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto, al Gruppo Istruttore così costituito: – Dott. Antonio Fardelli (Referente GI) – Ing. Claudio Franco Ropicetta – Avv. David Roettgen
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero della transizione ecologica sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n. 90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: – Ing. Paolo Garofoli - Regione Puglia – Ing. Aniello Polignano – Provincia di Taranto – Ing. Fausto Koronica – Comune di Taranto – Ing. Mauro De Molfetta – Comune di Statte

2.2 Atti normativi

Visto	il D.Lgs. n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.,
visto	Il D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED)
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che “ <i>l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</i> – <i>devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;</i> – <i>non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;</i>



Commissione Istruttoria AIA - IPPC

Acciaierie d'Italia S.p.A.

Stabilimento siderurgico di Taranto

	<ul style="list-style-type: none">– è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente– l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; <p>deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies”.</p>
visto	L'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 46/2014 a norma del quale: “Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all'Allegato I al decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo.”
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.”
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”
Visto	l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”



Commissione Istruttoria AIA - IPPC

Acciaierie d'Italia S.p.A.

Stabilimento siderurgico di Taranto

visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.”
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) quando previsto dall'articolo 29-<i>septies</i>;b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>septies</i> del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>octies</i> del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.</p>
esaminati	<p>i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione delle Direttive 96/61/CE e 2010/75/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- le Conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione 2012/135/UE del 28/02/2012 concernenti la produzione di ferro e acciaio.



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Acciaierie d'Italia S.p.A.
Stabilimento siderurgico di Taranto

2.3 Attività istruttorie

Vista	L'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S.) n. DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, DPCM del 14/3/2014 e DPCM del 29 settembre 2017;
esaminata	l'istanza di modifica dell'AIA, e relativi allegati, trasmessa dal Gestore con nota prot. n. Dir. 341/2020 del 20/07/2020, acquisita il 21 luglio 2020 al prot. n. MATTM/56501, per <i>“la realizzazione di una centralina di miscelazione azoto/metano, al fine di essere in grado di utilizzare temporaneamente una miscela di gas metano e azoto, in luogo dei gas siderurgici (gas di cokeria e gas di altoforno), per tenere in riscaldamento le batterie di forni a coke al fine di preservare la funzionalità delle stesse”</i> ;
vista	la nota prot. n. MATTM/66667 del 27/08/2020, con la quale l'Autorità competente ha comunicato al Gestore che il procedimento da avviare si configura come procedimento di riesame parziale dell'AIA, trovando applicazione quanto previsto al punto 3, lettera a) dell'Allegato 5 al DM 274 del 16/12/2015, chiedendo di perfezionare in tal senso l'istanza;
esaminata	la ulteriore documentazione allegata alla nota prot. Dir. 499/2020 del 26/10/2020, acquisita in pari data al prot. n. MATTM/86319, con, con cui il Gestore ha perfezionato l'istanza sulla base di quanto richiesto dall'Autorità competente con nota del 27/08/2020, integrando anche la relativa tariffa istruttoria;
	la nota prot. n. MATTM/87889 del 29/10/2020, con cui l'Autorità competente ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio di riesame parziale dell'AIA, identificato con il codice ID 90/10916;
viste	le note del 9 novembre 2020, prot. n. CS/112020/003, acquisita al prot. n. MATTM/91769 del 10/11/2020, e del 12/11/2020, acquisita al prot. n. MATTM/93114 del 13/11/2020, con cui i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno chiesto chiarimenti alla Società in merito all'istanza presentata;
vista	la nota prot. n. MATTM/6212 del 22/01/2021, con cui l'Autorità competente ha chiesto chiarimenti al Gestore e ai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S.;
vista	la nota prot. n. Dir. 57/2021 del 2/02/2021, MATTM/10549 del 2/02/2021, con cui con cui il Gestore, in riscontro alla nota della Direzione del 22/01/2021, ha trasmesso ai Commissari straordinari i chiarimenti richiesti;
vista	la nota prot. n. Dir. 151 del 19/3/2021, acquisita al prot. n. MATTM/29265 del 19/3/2021, con cui il Gestore ha fornito gli ulteriori chiarimenti richiesti dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. con nota prot. n. CS/032021/001 dell'1/03/2021, acquisita al prot. MATTM/20778 dell'1/03/2021;
considerati	gli ulteriori chiarimenti forniti dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. e da ArcelorMittal Italia S.p.A. nel corso della riunione tecnica di coordinamento tenutasi il 23 marzo 2021, di cui al verbale trasmesso ai partecipanti con nota prot. MATTM/3801 del 14/04/2021;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione del presente parere,



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Acciaierie d'Italia S.p.A.
Stabilimento siderurgico di Taranto

	restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
visti	gli esiti delle riunioni del Gruppo istruttore: <ul style="list-style-type: none">– del 23/04/2021 di cui al verbale acquisito al prot. CIPPC/738 del 26/04/2021, della sessione con il Gestore;– del 23/04/2021 di cui al verbale acquisito al prot. CIPPC/739 del 26/04/2021, della sessione riservata della riunione tenuta in modalità di videoconferenza in considerazione della contingente emergenza sanitaria connessa al Covid-19, nel corso della quale è stato approvato il Parere Istruttorio Conclusivo, allegato allo stesso;
vista	la nota di Acciaierie d'Italia, prot. n. Dir. 252 del 7/05/2021, con cui il Gestore ha fornito gli ulteriori chiarimenti richiesti dal Gruppo istruttore nella riunione del 23/04/2021, con il verbale prot. CIPPC/738 del 26/04/2021;
vista	la e-mail di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per l'approvazione in data 12/05/2021 dalla segreteria della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC al Gruppo Istruttore e acquisita al prot. CIPPC/935 del 18/05/2021, comprendente i relativi allegati in merito alla condivisione del PIC.



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Acciaierie d'Italia S.p.A.
Stabilimento siderurgico di Taranto

3. IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC

Ragione sociale	ArcelorMittal Italia S.p.A.
Indirizzo sede operativa	S.S. Appia km 648 – 74100 TARANTO
Sede Legale	Viale Brenta 27/29 – 20139 Milano
Tipo impianto	Acciaieria integrata, riesame parziale
Codice e attività IPPC	Codice 1.3 – Produzione coke metallurgico Codice 2.1 – Produzione agglomerato Codice 2.2 – Produzione ghisa e acciaio Codice 2.3a - Produzione laminati piani a caldo Codice 2.3c – Zincatura a caldo Codice 3.1- Produzione calce Codice 5.4 – Esercizio discariche Codice 6.7 – Rivestimento tubi e lamiere
Attività non IPPC	Laminazione a freddo di nastri d'acciaio, decapaggio e rigenerazione acido cloridrico Elettrozincatura Produzione tubi Produzione gas tecnici Produzione calcare Produzione e distribuzione acqua, aria compressa, vapore
Gestore Impianto	Loris Pascucci S.S. 7 Appia, km. 648 – 74123 Taranto (TA) Recapiti telefonici: 099 4817210 PEC: direzione.taranto@arcelormittalitaliapec.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI (stabilimento soggetto a notifica ed alla presentazione del Rapporto di Sicurezza)
Sistema di gestione ambientale	SI – ISO14001
Certificato di prevenzione incendi	Lo stabilimento siderurgico di Taranto è soggetto agli adempimenti del D.Lgs. 105/15.
Periodicità dell'attività	Continua



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Acciaierie d'Italia S.p.A.
Stabilimento siderurgico di Taranto

4. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

4.1 Premessa

Il Gestore ha presentato istanza per la modifica impiantistica che si intende realizzare nell'area cokeria dello Stabilimento Acciaierie d'Italia S.p.A. di Taranto, autorizzato ai sensi del decreto DVA/DEC/450 del 04/08/2011, del Decreto di Riesame DVA/DEC/547 del 26/10/2012 e del DPCM 29/09/2017, ritenendo la stessa non sostanziale.

La modifica riguarda la realizzazione di una centralina di miscelazione azoto/metano, al fine di essere in grado di utilizzare temporaneamente – nelle condizioni di seguito specificate - una miscela di gas metano e azoto, in luogo dei gas siderurgici (gas di cokeria e gas di altoforno), per tenere in riscaldamento le batterie di forni a coke al fine di preservare la funzionalità delle stesse e poterne consentire un successivo riavvio.

4.2 Modifica ciclo produzione coke (Attività IPPC 1.3)

Il coke metallurgico, utilizzato principalmente negli altoforni per la produzione della ghisa, è prodotto attraverso un ciclo di trasformazione anaerobico del carbon fossile.

Il carbon fossile viene prelevato dal parco minerali e inviato agli impianti di preparazione, che provvedono a preparare la miscela idonea per l'infornamento nelle batterie di forni a coke, deputate alla produzione di coke metallurgico.

La miscela di carbon fossile viene quindi inviata alle torri di stoccaggio ubicate sulle batterie di forni, dalle quali vengono rifornite le macchine caricatori che provvedono al caricamento dei singoli forni. Nei forni la miscela di carbon fossile distillata ad elevata temperatura e, in assenza di aria, libera le materie volatili e dà origine al coke metallurgico avente le caratteristiche necessarie per la carica negli altoforni.

Il riscaldamento del carbon fossile avviene mediante la combustione di gas di cokeria o gas di altoforno miscelato con gas di cokeria, in apposite camere adiacenti le singole celle di distillazione. La miscela gassosa (gas di cokeria), che si sviluppa durante la distillazione della miscela di carbon fossile, viene convogliata attraverso tubi di sviluppo nei bariletti, dove si ha il raffreddamento del gas con acqua.

Da tali bariletti, dotati di torce di sicurezza, il gas di cokeria viene inviato all'impianto sottoprodotti, dove è depurato prima di essere immesso nella rete di distribuzione per sottoprodotti, dove è depurato prima di essere immesso nella rete di distribuzione per l'utilizzo.

Alla fine della distillazione la macchina guida-coke posiziona le due paratie metalliche necessarie a convogliare il coke metallurgico nel carro di spegnimento, nel quale viene spinto da una macchina sfornatrice; all'interno del carro il coke metallurgico viene spento per mezzo di getti di acqua sotto apposite torri per essere successivamente scaricato sulla rampa di spegnimento, dalla quale viene inviato agli impianti di vagliatura.

Terminata la fase di sfornamento le celle vengono richiuse e caricate nuovamente per iniziare un nuovo ciclo di cokefazione.


Nella figura seguente è riportato lo schema di flusso del ciclo di produzione del coke.



Commissione Istruttoria AIA - IPPC

Acciaierie d'Italia S.p.A.

Stabilimento siderurgico di Taranto



4.3 Descrizione dell'intervento

L'eventuale necessità di fermata delle batterie di forni a coke deve essere realizzata con il preventivo e progressivo svuotamento dei forni ed il mantenimento in riscaldamento degli stessi al fine di preservare la funzionalità delle stesse.

La fase di fermata progressiva delle batterie di forni a coke deve avvenire con specifiche modalità per la loro gestione in sicurezza, in particolare in relazione a:

- le tubazioni di gas in depressione della rete trattamento gas coke al fine di evitare qualsiasi ingresso di aria nelle stesse;
- la necessità di limitare al minimo la sovrappressione delle celle delle batterie di forni a coke con conseguente rilascio ed invio del gas grezzo alle torce di emergenza dei bariletti durante lo svuotamento e messa in sicurezza della singola cella.

A valle delle attività propedeutiche alla fermata, si procederà allo svuotamento in serie di tutte le celle e, dopo aver svuotato completamente le batterie, verrà effettuata la messa in sicurezza dell'impianto, mediante l'inserimento di disco cieco su ogni singolo tubo di sviluppo e quando il gas prodotto non sarà più sufficiente ad assicurare la regolare marcia dell'unico estrattore in esercizio, lo stesso sarà fermato e il gas coke ancora prodotto sarà combusto nelle torce di emergenza dei bariletti.

La modifica proposta, riguarda la realizzazione di una stazione di miscelazione azoto/metano al fine di poter utilizzare temporaneamente una miscela di gas metano e azoto, non essendo più disponibili i gas siderurgici (gas di cokeria e gas di altoforno), per tenere in riscaldamento le batterie di forni a coke al fine di preservare la funzionalità delle stesse e poterne consentire un successivo riavvio.

La stazione di miscelazione ha quindi il compito di creare un gas che abbia un indice di Wobbe e PCI (potere calorifico inferiore) simile a quello del gas coke. Il layout prevede una doppia linea di produzione (una di backup all'altra), quindi due linee per il metano e due per l'azoto. Le due linee di produzione convergono in un collettore unico che si collegherà all'attuale collettore coke. Ogni singola linea prevede: valvole di intercetto a monte, valvole pneumatiche di intercetto e di sfiato, valvola regolatrice di pressione, valvola di regolazione di flusso, valvola d'intercetto a valle. Le



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Acciaierie d'Italia S.p.A.
Stabilimento siderurgico di Taranto

valvole di flusso regoleranno le portate dei due fluidi al fine di avere la miscela secondo i parametri previsti.

Una serie di strumenti (pressostati, misuratori di portata e pressione, calorimetri), controlleranno tutti i parametri di funzionamento. La logica di funzionamento della stazione sarà gestita da PLC e controllata a distanza o, in caso di necessità, anche in locale. Saranno utilizzati come fluidi di servizio l'aria compressa e l'azoto.

Il nuovo impianto non richiede l'utilizzo di acqua e non produrrà rifiuti.

Inoltre il Gestore ha fornito con la nota prot. n. Dir. 252 del 7/05/2021 i seguenti chiarimenti:

1. Potenza di combustione fornita dal sistema proposto e le portate ai camini delle cokerie in assetto di riscaldamento tramite la combustione di una miscela di gas metano e azoto:

Al fine di stimare quanto richiesto, supponendo una portata di combustibile da bruciare al singolo impianto tra 2.000 e 2.500 Nm³/h e considerando un valore medio del potere calorifico superiore della miscela azoto/metano di circa 5.000 kCal/Nm³, ne deriva una potenza stimata di circa **14 MWt**.

Le portate fumi attese al camino in fase di riscaldamento, basate su precedenti misurazioni di situazioni analoghe, si suppone che risultino comprese nel range 10.000 – 20.000 Nm³/h per una batteria.

2. Possibili emissioni derivanti dall'evacuazione delle celle di distillazione durante la fase di preriscaldamento:

Durante la fase di riscaldamento delle batterie le celle di distillazione saranno vuote e pertanto non si potranno generare emissioni fuggitive dalle celle di carica.

Inoltre la fase di riscaldamento prevede l'inserimento di dischi ciechi sui gomiti del tubo di sviluppo e sui collettori trasversali in modo tale da isolare completamente le singole celle di distillazione dal bariletto e il bariletto stesso dalla rete gas in depressione. L'isolamento del bariletto determina l'impossibilità di eventi di invio gas alle torce di emergenza poste sullo stesso poiché il sistema è privo di gas di produzione derivante dalla cokefazione del fossile.

Nel limitato periodo di svuotamento delle singole celle delle batterie di forni a coke non può escludersi la necessità di inviare l'eventuale gas coke ancora presente alle torce di emergenza dei bariletti.

3. Temperature di combustione del sistema:

Presso le batterie in riscaldamento, le temperature sono monitorate ogni turno al fine di garantire uno stato di riscaldamento che non comporti alcun danno ai refrattari e alle carpenterie; tale gestione termica tiene conto delle misurazioni effettuate alla base del refrattario delle camere di combustione (piedritti) e non della temperatura di combustione stessa. Le temperature desiderate alla base dei piedritti si aggirano nel range 950 – 1.150 °C.

4. Stima delle emissioni attese convogliate:

Circa la stima delle emissioni convogliate non esistono dati di letteratura di tali sistemi di miscelazione azoto/metano soprattutto che tengano conto del contesto in cui il sistema potrà essere utilizzato ossia batterie di forni a coke in riscaldamento.

Tenuto conto delle dovute precauzioni, potrebbero risultare ragionevoli valori attesi di concentrazioni simili alle prestazioni di una batteria alimentata con gas coke le cui concentrazioni di ossidi di azoto sono nell'intorno di 500 mg/Nm³.



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Acciaierie d'Italia S.p.A.
Stabilimento siderurgico di Taranto

4.4 Effetti ambientali dell'intervento

Il Gestore ritiene che la modifica proposta non comporterà effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Infatti, la fermata produttiva delle batterie di forni a coke in marcia e il conseguente utilizzo temporaneo di una miscela di gas metano e azoto per il mantenimento in riscaldamento delle stesse comporterà la mancanza delle seguenti fasi:

- caricamento della miscela fossile nelle celle di distillazione del coke,
- cokefazione,
- produzione del gas coke grezzo,
- sfornamento del coke,
- spegnimento del coke.

Il mantenimento in riscaldamento delle batterie avverrà tramite la combustione di una miscela di gas metano e azoto (in sostituzione dei gas siderurgici) in apposite camere, denominate piedritti, poste adiacentemente alle singole celle di distillazione, che trasmettono il calore attraverso la muratura in materiale refrattario; le emissioni convogliate risultanti da tale processo di combustione continueranno ad essere emesse attraverso i camini di cokefazione, che saranno monitorati tramite i sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera già presenti ai camini di cokefazione (**E424** e **E428**) mentre venendo meno gli inquinanti caratteristici del ciclo produttivo di cokeria saranno sospese le seguenti attività previste nel PMC:

- monitoraggi discontinui delle emissioni convogliate ai suddetti camini,
- rilevazione delle emissioni visibili in cokeria secondo la procedura PSA 09.20,
- monitoraggio delle emissioni di polvere, IPA e benzene secondo la prescrizione n.30 del riesame AIA.

I camini che convogliano le emissioni derivanti dalla fase di sfornamento non saranno temporaneamente operativi nel periodo in cui non vi sarà produzione di coke come anche le torri per lo spegnimento del coke.

Con la sospensione della produzione dei forni a coke, si avranno i seguenti effetti:

1. verrà azzerata la possibilità di emissioni diffuse dalle attività di caricamento della miscela fossile, cokefazione e sfornamento coke;
2. verranno azzerate le emissioni diffuse allo spegnimento coke;
3. verranno azzerate le emissioni convogliate allo sfornamento coke;
4. verrà azzerata la produzione di rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni convogliate dello sfornamento del coke.

La mancata produzione di coke comporterà anche la fermata dell'impianto di preparazione della miscela di carbon fossile e dell'impianto del trattamento del coke con conseguente venir meno dei relativi effetti sull'ambiente per l'azzeramento delle emissioni convogliate.

La mancanza di produzione di gas coke comporterà anche la fermata della linea di depurazione dello stesso (impianto trattamento gas coke). In assenza di apporto di reflui all'impianto biologico si procederà alla chiusura dello scarico, con ricircolo delle acque presenti. Per consentire il mantenimento dei fanghi attivi nell'impianto, ove la fermata si dovesse protrarre, l'impianto sarà alimentato, ove necessario, con COD e nutrienti dall'esterno.



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Acciaierie d'Italia S.p.A.
Stabilimento siderurgico di Taranto

In conclusione, la fermata delle batterie di forni a coke e il mantenimento in riscaldamento delle stesse con una miscela di metano e azoto, comporterà la conseguente eliminazione delle quasi totalità delle emissioni collegate al processo di produzione.

Le emissioni convogliate che si continueranno a generare, quelle legate alla combustione, con il gas metano risulteranno, in generale, quantitativamente e qualitativamente uguali o inferiori a quelle attualmente rilevate con l'utilizzo di gas siderurgici.

4.5 Cronoprogramma delle attività

Secondo quanto riportato dal Gestore, la realizzazione della stazione di miscelazione prevede circa 6 mesi di lavori, come da cronoprogramma in allegato 3. alla nota del 26/10/2020 (a partire dalla data di emanazione del provvedimento autorizzativo).

5. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore, ai sensi del decreto 6 marzo 2017 n. 58 relativo alle tariffe da applicare alle istruttorie delle AIA, ha versato la tariffa prevista, ritenuta congrua.

6. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo sarà aggiornato da parte di ISPRA alla luce del presente parere.



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Acciaierie d'Italia S.p.A.
Stabilimento siderurgico di Taranto

7. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

- Considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- considerati i contenuti della documentazione presentata dal Gestore e riportati nel presente parere;
- considerate le competenze della Commissione istruttoria per l'AIA - IPPC di natura esclusivamente ambientale, l'intervento, che non prevede nuovi punti di emissione in atmosfera, configurerebbe un assetto con un quadro emissivo complessivo (convogliate e diffuse) inferiore rispetto a quello presente con il normale esercizio delle batterie;
- considerato che non rientra tra le competenze della Commissione istruttoria per l'AIA - IPPC tutto ciò che attiene alle problematiche connesse alla sicurezza, è obbligo e responsabilità del Gestore acquisire, da parte delle Autorità competenti in materia di sicurezza, tutte le autorizzazioni intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla progettazione, realizzazione e all'esercizio della centralina di miscelazione azoto / metano;

IL GRUPPO ISTRUTTORE RITIENE CHE

la modifica proposta non produce effetti negativi significativi sull'ambiente ed è accoglibile a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Le emissioni ai camini della cokefazione, nelle condizioni temporanee di utilizzo di una miscela di gas metano e azoto, devono rispettare i seguenti valori limite di emissione (VLE) come media giornaliera, riferimento O₂ al 5%:

Camino	Portata (Nm ³ /h)	Parametro	VLE (mg/Nm ³)
E422 (Batterie 3 e 4)	10.000 ÷ 20.000	Polveri	5 m. g.
E424 (Batterie 7 e 8)		SO ₂	35 m. g.
E425 (Batteria 9 e 10)			
E426 (Batteria 11)	NO _x	350 m. g.	
E428 (Batteria 12)			



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Acciaierie d'Italia S.p.A.
Stabilimento siderurgico di Taranto

Il camino **E423** non è autorizzato in quanto afferente alle batterie 5 e 6, per le quali il Gestore con nota DIR n. 579 del 25/10/2019 ha comunicato che non verranno riavviate e saranno dismesse come previsto nel DPCM 29/09/2017, con il completamento delle varie fasi di demolizione entro il 30 aprile 2022.

2. Il Gestore è autorizzato ad esercire tale sistema esclusivamente in condizioni di emergenza o comunque non derivanti dalla sua volontà, dandone tempestiva comunicazione, in caso di attivazione, all'Autorità Competente, all'Autorità di Controllo, ai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in AS e al Prefetto di Taranto.